



***Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Salvatore Pugliatti" –  
Taormina***

**Codice Meccanografico: MEIS03300G**

**Codice Fiscale: 87002140835 Codice Univoco Ufficio UFLCGL**

**PEO [meis03300g@istruzione.it](mailto:meis03300g@istruzione.it) PEC [meis03300g@pec.istruzione.it](mailto:meis03300g@pec.istruzione.it)**

**Sito web : [www.iisspugliatti.edu.it](http://www.iisspugliatti.edu.it)**

I.I.S.S. "S.PUGLIATTI"-TAORMINA  
Prot. 0007848 del 14/04/2026  
II-1 (Uscita)

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI  
ESTERNI/INTERNI**

Redatto a norma dell'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e art.45, comma 2, lett.h) del  
DECRETO 129/2018.

**Approvato con delibera n.35 nella seduta del Consiglio d'Istituto del 30/03/2025**

**VISTO** l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

**VISTO** l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

**VISTO** l'art.45, comma 2, lett.h) del DECRETO INTERMINISTERIALE 129/2018, ai sensi del quale *al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali afferenti contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*

**VISTO** l'art. 43 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129, recante *"Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti";*

**VISTO** l'art. 44 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129, recante *"Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale";*

**VISTO** l'art.7, comma 6-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in forza del quale *le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;*

**VISTO** l'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

**VISTA** la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

**VISTA** la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro;

**VISTO** il D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

**VISTA** la nota MIUR 34815 del 02 agosto 2017;

**VISTA** la nota MIUR 38115 del 18 dicembre 2017;

## **SI EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

### **Art. 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Schema di Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.
2. Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'Incaricato, ovvero gli appalti di servizi.
4. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli incarichi conferiti dalle istituzioni scolastiche a:
  - i. personale interno;
  - ii. personale di altre Istituzioni Scolastiche;
  - iii. personale esterno appartenente ad altre PA; iv. personale esterno (privati).

### **Art. 2 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi**

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti interni ed esterni all'istituzione scolastica. In quest'ultimo caso di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

1. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, verifica la necessità o l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica

attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione secondo le modalità di seguito indicate:

- a) ricognizione del **personale interno** all'Istituzione Scolastica;
- b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle **collaborazioni plurime**, ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);
- c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure *sub a)* e *b)* abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001:
  - c1) al **personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione**;

c2) in via residuale, a **soggetti privati**.

L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.

2. Fatto salvo il divieto di cui all'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 165/2001, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, per specifiche esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del CCNL \_\_\_\_\_, la stessa collaborazione:
  - deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
  - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
  - non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
  - non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.

4. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre istituzioni, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del CCNL \_\_\_\_\_, la stessa collaborazione:
  - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
  - non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.
5. Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

### **Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione**

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo, su amministrazione trasparente del sito web istituzionale . Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra istituzione scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione, ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedurali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo **deroghe** particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.
3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionali nell'insegnamento richiesto.
4. Come **requisiti di ammissibilità** per il conferimento dell'incarico di esperti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche o ad altra pubblica amministrazione, occorre:
  - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - godere dei diritti civili e politici;
  - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

L'Istituzione Scolastica è tenuta, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti il certificato del casellario giudiziale., per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p..

**Art. 4 - Criteri per l'individuazione di esperti interni/esterni nelle attività di ampliamento formativo e nei PON-FSE – PNRR – Progetti con finanziamenti esterni**

*1. POSSESSO DEI TITOLI CULTURALI ATTESTANTI LE COMPETENZE*

- a) possesso della laurea specifica, o diploma di 2° grado, a seconda della tipologia di intervento richiesto;*
- b) possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;*
- c) Specializzazioni, corsi di perfezionamento post laurea, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento;*
- d) Certificazioni europee (ICDL . linguistiche)*
- e) Dottorato di ricerca;*
- f) Pubblicazioni attinenti le competenze richieste dall'incarico*
- g) Formazione specifica afferente la tipologia di intervento di almeno 25 ore*
- h) Abilitazioni in concorsi attinenti la tipologia di incarico*
- i) Madre lingua, con precedenza, in riferimento a quanto contenuto nell'allegato 2 dell'avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa", per gli incarichi relativi alle competenze in lingua comunitaria.*

*2. POSSESSO DI COMPETENZE PROFESSIONALI*

- a) Competenze didattiche documentate o note alla commissione*
- b) Esperienza pregressa in progetti analoghi*
- c) Docenza nella disciplina e/o discipline affini.*
- d) comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza*

*3. COLLOQUIO*

*Il colloquio, rivolto solo a personale esterno, avrà l'obiettivo di accertare il possesso di:*

- a) conoscenza di metodologie didattiche; da 0 a 1,5*
- b) conoscenza di strategie di insegnamento motivazionali; da 0 a 3*
- c) capacità di coinvolgimento degli studenti sulla base di una proposta progettuale; da 0 a 3*
- d) conoscenze psicologiche e valutative; da 0 a 2,5*

Al colloquio saranno attribuiti sino ad un max di 10 punti. Al colloquio partecipano gli aspiranti collocati in graduatoria che abbiano raggiunto un punteggio che sommato al massimo dei punti di colloquio potrebbe determinare l'aggiudicazione dell'incarico.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

**Per gli esperti interni:**

- Tempo indeterminato;
- Anzianità di servizio nella scuola;

**Per gli Esperti appartenenti ad altra istituzione scolastica o altra amministrazione**

abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso il presente istituto;  abbiano la minore età

**Art. 5 Criteri per l'individuazione dei tutor d'aula in progetti di ampliamento dell'offerta formativa, nei PON, nei Progetti PNRR e in progetti con finanziamenti esterni**

I criteri di individuazione dei tutor d'aula nei PON, nel PNRR e nei progetti finanziati dal Ministero o da Enti e/o Associazioni... saranno i seguenti:

- a) docente della disciplina con titolo di studio specifico ( con precedenza).
- b) titolo di studio non specifico ( in assenza di disponibilità di cui al punto precedente)
- c) Certificazioni europee (ICDL . linguistiche)
- d) Formazione specifica afferente la tipologia di intervento di almeno 25 ore
- e) Capacità di coinvolgimento e motivazione degli alunni ( valutata dalla commissione con riferimento alle evidenze quotidiane in classe).
- f) Esperienze lavorative in qualità di tutor d'aula in PON – PNRR – Progetti con finanziamenti esterni;
- g) competenza nell'utilizzo delle piattaforme PON-FSE – PNRR e comunque dimestichezza nell'utilizzo del computer;
- h) Assiduità nella presenza in classe ( storico del numero di assenze saltuarie riferito agli ultimi 3 anni);

In caso di più aspiranti, a parità di condizioni, sarà garantita la rotazione negli incarichi.

**Art 6 - Clausole generali esperti esterni/interni**

1. In caso di esperti esterni, a parità di titoli, si darà la precedenza a chi al momento dell'incarico risulta disoccupato e/o non ricopre altri incarichi dello stesso tipo; ciò al fine di avere maggiore disponibilità organizzativa;
2. Si eviterà, se possibile, di affidare più incarichi allo stesso esperto, tranne casi in cui non si avessero esperti con sufficienti garanzie di possesso delle competenze richieste. La scelta compete alla commissione;
3. Anche per gli incarichi interni, si eviterà, nei limiti del possibile, di evitare di concentrare più incarichi alla stessa persona, all'interno dello stesso progetto, salvo assenza di competenze richieste e/o mancata disponibilità;
4. Costituisce motivo di non affidamento, il mancato rispetto di adempimenti richiesti dal bando all'atto della convocazione per l'affidamento dell'incarico stesso;

5. Tutti i destinatari di incarico dovranno ottemperare nei tempi e con le modalità previste a quanto richiesto all'atto dell'affidamento, pena la decadenza dall'incarico stesso, senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Art. 7 - Valutazione delle candidature**

1. Il possesso dei titoli sarà valutato da una commissione composta dal dirigente scolastico e da due docenti individuati dal dirigente scolastico.
2. Non saranno conferiti più incarichi alla stessa persona se disponibili altre candidature di soggetti in possesso dei requisiti.
3. Per quanto concerne le incompatibilità ci si atterrà a quanto stabilito dalle Linee Guida ed ai principi di ordine generale sulla fattispecie.
4. La valutazione finale in merito ai risultati della singola azione e/ o del progetto sarà effettuata dal dirigente scolastico, supportato se ritenuto necessario da figura appositamente individuata, sulla base degli elementi forniti dal tutor e dagli esperti e sulla base degli esiti riportati dai consigli di classe ( ricaduta sul curriculare del progetto ).
5. Gli aspiranti all'incarico devono presentare il curriculum vitae in formato europeo;
6. il possesso di titoli può essere autocertificato purché la dichiarazione contenga tutti gli elementi utili alla valutazione.
7. È facoltà della commissione chiedere copia autentica dei titoli dichiarati che devono essere prodotti nei tempi e nelle modalità indicate dalla commissione.
8. Il peso da attribuire ai titoli ed il peso da attribuire al Colloquio che sarà effettuato tra coloro che occupano le prime posizioni, sarà definito all'interno del bando di selezione da pubblicare sul sito della scuola ed all'albo on-line.
9. Potranno essere presi in considerazione solo le candidature pervenute entro i termini e con le modalità indicate dal relativo bando che costituisce lex specialis al cui interno saranno anche indicati i pesi per ciascuno dei criteri sopra specificati.
10. Analogamente, pur avendone i titoli, può essere escluso dall'incarico chi negli anni precedenti abbia dimostrato scarso impegno, non rispetto dei tempi, inadempienze varie, negligenza nella gestione degli adempimenti di sua competenza e scarsa capacità di motivazione alla frequenza dimostrata dal numero di studenti che hanno completato il percorso, quantificata in percentuale inferiore al 50% degli iscritti iniziali, salvo dimostrazione di variabili intervenute non riconducibili alla capacità di coinvolgimento del docente.

#### **Art. 8 – Affidamento dell'incarico**

1. L'affidamento dell'incarico, se esperto esterno all'istituzione scolastica, avverrà previa acquisizione dell'**autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza** dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del D.Lvo 165/2001, e s.m.i. La previsione andrà mantenuta nel solo caso in cui l'Avviso è diretto al personale appartenente ad altra istituzione scolastica, ovvero nel caso in cui si faccia ricorso al personale esterno di altra P.A., mediante sottoscrizione di contratto ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- a) oggetto dell'incarico;
  - b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
  - c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei *curricula vitae*, con indicazione del relativo punteggio;
  - d) compenso previsto e modalità di remunerazione;
  - e) durata dell'incarico;
  - f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
  - g) modalità di svolgimento della procedura di selezione;
  - h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
3. Si prescinde dal requisito della *comprovata specializzazione universitaria* in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
  4. Restano fermi gli obblighi di pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale posti a carico dell'Istituzione Scolastica dal D.Lgs. 33/2013.
  5. Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:
    - a) **contratti di prestazione d'opera professionale** con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
    - b) **contratti di prestazione autonoma occasionale** con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.

#### **Art.9 - Tipologia di prestazioni contrattuali**

1. L'Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.).
2. I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione Scolastica, in qualità di committente.
3. I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall'Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.l. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997.
4. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente.
5. Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di incarico.

#### **Art. 10 – Impedimenti alla stipula del contratto**

1.I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dell'istituto per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate al personale dell'istituto per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterne.

#### **Art. 11 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001. La previsione andrà mantenuta nel solo caso in cui l'Avviso è diretto al personale appartenente ad altra istituzione scolastica, ovvero nel caso in cui si faccia ricorso al personale esterno di altra P.A., mediante sottoscrizione di contratto ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n° 165/2001.

## **Art. 12 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95.
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:
  - a) parti contraenti;
  - b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
  - c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
  - d) corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
  - e) modalità e tempi di corresponsione del compenso;
  - f) luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
  - g) previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
  - h) possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere ad *nutum* dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
  - i) previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
  - j) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  - k) disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  - l) dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre istituzioni scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti: a) durata dell'incarico;

- b) oggetto dell'incarico;
  - c) obblighi derivanti dall'espletamento dell'incarico;
  - d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.
3. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l'istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle

prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL. In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell'Unione Europea, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi.

4. Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. A tal fine si farà riferimento a quanto previsto nella CIRCOLARE n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro;
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
6. Non è ammesso il **rinnovo** del contratto di collaborazione. Il committente può **prorogare**, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. E' possibile, invece, la stipula di **contratti pluriennali**, non oltre il terzo anno, previa delibera del consiglio d'istituto.

#### **Art. 13 - Deroghe alla procedura comparativa**

1. Possibili deroghe sono possibili nelle seguenti ipotesi:
  - a) unicità della prestazione (Il Dirigente scolastico può derogare dalla procedura comparativa qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste e se le prestazioni professionali specifiche richieste sono da considerarsi uniche e per loro natura infungibili, in quanto nascono dall'esperienza e professionalità personali. Non si ricorre ad alcuna procedura comparativa, in quanto queste tipologie di prestazioni di lavoro di natura professionale e culturale possono essere garantite solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connesse alla capacità ed abilità dello stesso o alle sue particolari interpretazioni (unicità della prestazione).
  - b) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'incarico;
  - c) precedente procedura comparativa andata deserta;
  - d) prestazioni oggetto di "materia esclusiva";
  - e) collaborazioni meramente occasionali.
2. Le prestazioni che si possono ritenere di "materia esclusiva", possono identificarsi nei contratti inerenti l'**alternanza scuola-lavoro, i tirocini formativi, gli stage aziendali**. Considerando la specificità della prestazione, sarà interpellata direttamente la ditta che ha i requisiti richiesti senza procedure ad evidenza pubblica.

#### **Art. 14 - Interventi di esperti a titolo gratuito**

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti **a titolo gratuito**, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

#### **Art. 15 - Interventi di esperti meramente occasionali**

Non si soggiace alle procedure comparative di cui all'art.7 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n.165 se trattasi di **prestazioni meramente occasionali** che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione e caratterizzate da *intuitu personae* per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un compenso ad esso equiparabile (partecipazione a convegni, seminari, singole docenze).

#### **Art.16 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

#### **Art. 17 - Durata dell'incarico**

1. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.
2. L'istituzione scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.
3. La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico

## **Art. 18 - Controllo preventivo della Corte dei Conti**

1. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- bis) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. 2. Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Schema di Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

## **Art. 19 - Obblighi di trasparenza e Anagrafe delle prestazioni**

1. L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. In caso di incarichi interni o affidati a personale di altre istituzioni scolastiche, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella **SEZIONE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-SOTTOSEZIONE PERSONALE**, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013.
3. Gli incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-SOTTOSEZIONE CONSULENTI E COLLABORATORI**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.
4. Rispetto a quest'ultima tipologia di incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi:
  - gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - il *curriculum vitae*;
  - i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  - compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
5. L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'**Anagrafe delle Prestazioni** dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

## **Art. 20 - Pubblicità ed efficacia**

Dell'avviso ad evidenza pubblica interno ed esterno si dà adeguata pubblicità tramite:

1. all'ALBO ON-LINE del sito [www.iisspugliatti.edu.it](http://www.iisspugliatti.edu.it)
2. in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

## **Art.21 - Abrogazione norme**

1. Tutte le delibere precedentemente assunte dal consiglio d'istituto in materia di regolamento dell'attività negoziale si intendono abrogate.
2. Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.
3. Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.

#### **Art. 22 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali.

#### **Art.23 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'ALBO ONLINE e su Amministrazione Trasparente della presente istituzione scolastica.

#### **Art.24 - Foro competente**

Per tutti i contratti stipulati dal Dirigente scolastico, di norma, il foro competente è quello di Messina.